

COMUNE DI ILLASI



COMUNE DI ILLASI  
PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO  
PER L'INSTALLAZIONE, LA  
LOCALIZZAZIONE ED IL  
MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI  
PER LA TELEFONIA MOBILE**

Approvato con delibera di C.C. n. 42 del 20.12.2004.

Modificato con delibera di C.C. n. 52 del 22.02.2005 (Art. 4 comma 1, art. 5 comma 2).

Modificato con delibera di C.C. n. 114 del 29.11.2005 (Art. 16 comma 1, comma 2).

## COMUNE DI ILLASI

### **Articolo 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio comunale di Illasi degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne, il monitoraggio e il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica nel campo delle radioonde e microonde.

### **Articolo 2 OBIETTIVI**

1. Con il presente atto normativo il Comune di Illasi intende regolamentare il corretto insediamento urbanistico degli impianti per la telefonia mobile perseguendo, in via prioritaria, la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.
2. Per i fini di cui al comma 1., il presente regolamento detta norme per il rispetto dei valori di cautela fissati dalla normativa regionale e/o statale per il perseguimento di obiettivi di qualità, anche con riferimento agli impianti preesistenti.
3. È compito del Comune di Illasi promuovere la corretta informazione alla popolazione.

### **Articolo 3 AMBITI TERRITORIALI**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale di Illasi è distinto nei tre ambiti di seguito specificati, individuati tenendo in considerazione i fattori di rischio ambientale e quelli di natura urbanistica:
  - a. aree non idonee all'installazione, in cui è vietata la localizzazione di impianti perché:
    - i. esplicitamente escluse dalle normative di legge vigenti o dal presente regolamento;
    - ii. gravate da vincoli derivanti da norme urbanistiche o ambientali;
    - iii. contrastanti con regolamenti locali e/o specifiche deliberazioni od ordinanze;
    - iv. connotate dalla elevata densità di immobili a destinazione residenziale o con permanenza non inferiore alle 4 ore;
    - v. connotate dalla presenza di siti sensibili;
  - b. aree di attenzione, sottoposte a limitazioni, che richiedono una particolare cura nella progettazione degli impianti e l'adozione di situazioni progettuali non tradizionali in quanto:
    - i. caratterizzati da valori di fondo, stimati o misurati, che vengono considerati non trascurabili;
    - ii. prossime ad aree non idonee alle installazioni;
    - iii. aree compatibili, ma in prossimità di immobili a destinazione residenziale, la cui altezza risulta uguale o superiore a quella dell'impianto per la telefonia mobile da realizzarsi;

## COMUNE DI ILLASI

- iv. ospitano già impianti per i quali, nell'ambito della propria azione di coordinamento il Comune di Illasi intende assumere iniziative di risanamento e rilocalizzazione;

c. aree compatibili, in cui non sussistono limitazioni palesi.

2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'esecuzione degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, relativi all'installazione, le modifiche, l'adeguamento e la rimozione degli impianti per la telefonia mobile, in conformità alle normative vigenti in materia.
3. L'Amministrazione Comunale di Illasi indica le localizzazioni del territorio ove installare gli impianti per la telefonia radiomobile, sia quelle provvisorie che quelle definitive.
4. La progettazione, l'installazione ed il funzionamento degli impianti di telefonia mobile deve avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico-sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e lungo termine della esposizione alle radiazioni non ionizzanti. Analogamente, l'insediamento di tali impianti deve avvenire in maniera armonica nel contesto urbano-paesaggistico in cui sono inseriti.
5. L'installazione degli impianti per la telefonia mobile è consentita rispettando una distanza, data dalla proiezione sul terreno dal centro del palo (o traliccio) in orizzontale, di almeno 200 metri da edifici adibiti a residenza o a permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore. Tale distanza è maggiorata a 300 metri in relazione ad edifici adibiti ad asili, scuole, ospedali, case di cura e/o di riposo, parchi e aree per il gioco e lo sport ed altri luoghi frequentati da soggetti sensibili.

### **Articolo 4**

#### **PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE**

1. La richiesta d'installazione degli impianti per la telefonia mobile va indirizzata all'Ufficio Tecnico. Il responsabile preposto istruisce la pratica al fine di ottenere il permesso a costruire. L'Ufficio Tecnico, qualora lo ritenesse necessario, può chiedere a qualsiasi altra Amministrazione ovvero Ente competente, gli atti istruttori e i pareri tecnici necessari per la migliore definizione della pratica.
2. Il provvedimento conclusivo del procedimento, che comprende il permesso a costruire, è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

### **Articolo 5**

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA E CARTOGRAFICA**

1. In riferimento all'art. 2 della legge quadro 36/2001 ed alla deliberazione n. 1636 della Giunta della Regione Veneto del 22 giugno 2001, le prescrizioni di questo regolamento sono applicate ai sistemi fissi e mobili delle Stazioni Radiobase (SRB). La realizzazione delle SRB non costituisce pertinenza di altri edifici e la loro realizzazione è soggetta ad apposito provvedimento amministrativo.
2. Per dar corso all'avvio dell'istruttoria per la richiesta di rilascio del permesso a costruire per l'installazione di SRB, viene richiesto ai gestori della telefonia cellulare la seguente documentazione in triplice copia:
  - a. relazione tecnica contenente la descrizione dell'infrastruttura proposta nelle sue diverse componenti comprese le eventuali infrastrutture connesse; tale relazione dovrà contenere le seguenti integrazioni:

## COMUNE DI ILLASI

- i. indicazione del tipo di tutela esistente nel sito interessato dalla installazione dell'impianto;
- ii. descrizione dell'ambiente circostante con particolare riferimento alla presenza di edifici a destinazione diversa quali edifici adibiti a residenza o permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore, ospedali, case di cure e/o di riposo, edifici scolastici e relative pertinenze, parchi e aree per il gioco e lo sport in un'area compresa entro un raggio di 300 metri dal punto di installazione delle infrastrutture;
- iii. individuazione e descrizione delle principali componenti paesaggistiche, architettoniche, storiche ed archeologiche comprese nell'ambito interessato dall'intervento;
- iv. indicazioni delle misure previste per ridurre e, se possibile, compensare l'eventuale impatto paesaggistico prodotto dalla installazione della infrastruttura;
- v. planimetrie, sezioni significative e prospetti in scala adeguata relativi allo stato di fatto e di progetto dell'impianto, compresa corografia d'insieme in scala non inferiore a 1:5000; negli elaborati cartografici dovrà inoltre essere indicata la vegetazione esistente e/o quella di progetto;
- vi. documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di ripresa dei principali con visuali;
- vii. dimensioni fisiche delle antenne e delle pertinenze;
- viii. rappresentazione grafica relativa al campo elettromagnetico prodotto, con l'indicazione dei valori previsti nei punti di maggiore esposizione dei recettori presenti;
- ix. simulazione grafica relativa all'inserimento dell'impianto nel contesto circostante;
- x. valutazione di impatto acustico, per le eventuali sorgenti rumorose di cui all'art. 8 comma 6 della L. 447/95, circa il rispetto dei limiti indicati dalla vigente normativa in materia;
- xi. presentazione della suddetta documentazione anche per le richieste di installazione di impianti per la telefonia mobile in aree comprese in ambiti non soggetti a vincolo paesaggistico in quanto visibili da questi ultimi e, pertanto, necessari di una attenta valutazione idonea a verificare l'impatto dell'infrastruttura nel contesto territoriale interessato;
- xii. parere A.R.P.A.V. od I.S.P.E.L.S. ed A.S.L.;
- xiii. dichiarazione contenente l'impegno da parte del gestore richiedente a disattivare l'impianto qualora si verificasse il superamento dei limiti fissati dalla normative vigente fino alla avvenuta regolarizzazione;
- xiv. dichiarazione sottoscritta dal gestore richiedente che attesti l'inserimento del nuovo impianto nella copertura assicurativa R.C. previsto dal presente regolamento;
- xv. qualora l'Ufficio Tecnico di Illasi lo richiedesse, le società richiedenti l'installazione di impianti per la telefonia mobile dovranno presentare eventuali atti istruttori e pareri tecnici elaborati da altri Enti o Amministrazioni competenti al fine di integrare e completare l'istruttoria;
- xvi. presentazione di atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto con il quale il titolare della permesso a costruire per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile si impegna a spostare l'impianto e i relativi supporti

## COMUNE DI ILLASI

strutturali (tralicci e/o pali), a proprie spese, entro il termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione qualora si verificasse uno dei seguenti casi:

1. gli uffici incaricati dall'Amministrazione Comunale individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciato il Permesso a costruire di cui al presente regolamento;
2. l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole di danno alla salute della popolazione sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello nazionale e/o internazionale;
3. lo sviluppo del paese rendesse incompatibile la presenza dell'impianto in quanto venuto meno il rispetto delle distanze previste dal presente regolamento.

### **Articolo 6**

#### **PROGETTAZIONE E RESPONSABILITÀ**

1. La progettazione degli impianti di telefonia mobile deve essere effettuata da un progettista iscritto al relativo albo professionale, operando nel limite delle specifiche competenze professionali.
2. La realizzazione delle opere e degli impianti, dopo l'approvazione dei progetti e la consegna del Permesso a costruire, deve avvenire sotto la direzione di un professionista iscritto all'albo competente per tale ruolo.
3. L'esecuzione dei lavori deve essere condotta assicurando la perfetta sicurezza delle strutture e degli impianti che si andranno a realizzare evitando in tal modo qualsiasi pericolo per la salute e l'incolumità dei cittadini.

### **Articolo 7**

#### **COLLAUDO**

1. Tutte le opere, pertinenti agli impianti realizzati, dovranno essere sottoposte a collaudo nel modo previsto dalle normative. Ciò riguarderà anche la verifica funzionale degli impianti che saranno oggetto di misurazione di campo elettromagnetico con le apparecchiature simulanti la massima espansione prevista dall'impianto stesso.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un professionista iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella realizzazione delle opere sottoposte a collaudo.
3. Il collaudatore verrà nominato dall'Amministrazione Comunale, mentre tutte le spese relative a tale nomina, nonché all'effettuazione del collaudo, saranno a carico del committente.
4. La sopraindicata nomina dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di fine dei lavori.

### **Articolo 8**

#### **RESPONSABILITÀ**

1. Il progettista ha la responsabilità della progettazione delle opere realizzate.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità sulla corrispondenza dell'opera rispetto al progetto autorizzato, nonché sulla qualità e lo stato dei materiali usati.

## COMUNE DI ILLASI

3. Il gestore, quale responsabile finale dell'intera opera e dell'attività, è tenuto ad adottare tutte le misure cautelari al fine di minimizzare la esposizione della popolazione alle radiazioni emesse dagli impianti, facendo uso della tecnologia più avanzata esistente sul mercato.

### **Articolo 9**

#### **PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO**

1. Al fine di una uniforme e razionale distribuzione degli impianti di telefonia mobile nel territorio del Comune di Illasi, si stabilisce una distanza minima degli insediamenti dai confini comunali di almeno 200 metri.
2. Tale disposizione può essere disattesa solamente nel caso che l'area interessata venga definita, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale confinante, "zona reciprocamente conveniente".
3. Ogni impianto per la telefonia mobile può essere concesso al solo gestore richiedente.
4. Al fine di evitare l'installazione di molteplici tralicci, nel rispetto dell'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale e paesaggistico di tali impianti, l'Amministrazione Comunale di Illasi può imporre l'uso in co-siting dei tralicci stessi, nel rispetto della normativa vigente.
5. In presenza di una pluralità di installazioni di impianti di telefonia mobile in una stessa area dovranno comunque essere rispettati i limiti di emissione previsti dalle normative di legge vigenti. I concessionari dovranno documentare che la eventuale duplicazione di reti porterà ad una riduzione complessiva del valore di campo rispetto all'installazione già esistente.
6. Nel caso in cui le concessionarie del servizio non riescano a trovare un accordo per l'uso in co-siting dei tralicci, l'Amministrazione Comunale provvederà ad adottare provvedimenti impositivi nei confronti del gestore dell'impianto esistente, allo scopo di garantire l'espletamento del pubblico servizio, nel rispetto dei principi di tutela sanitaria.
7. L'altezza massima dal suolo dei tralicci non deve superare la misura di 40 metri.
8. Il Permesso a costruire può prevedere sistemi di mascheramento delle antenne al fine di salvaguardare l'estetica ambientale del luogo. In tal caso è obbligo da parte dei gestori apporre alla base del traliccio un cartello ben visibile che evidenzi la presenza di sistemi radianti mascherati.
9. Ove la situazione edilizia ed urbanistica dovesse mutare conformemente alle prescrizioni del PRG, l'impianto precedentemente installato dovrà essere adeguato a cura e spese del gestore, intervenendo, se necessario, sulla localizzazione, direzione, potenza o altezza in modo tale da garantire il rispetto dei valori di emissione e i vincoli stabiliti dal presente regolamento.
10. Qualsiasi prescrizione o vincolo non potrà in alcun modo far venire meno i principi di carattere sanitario.
11. Qualora fosse accertato, nel vaglio dei progetti presentati, la presenza di marcati lobi secondari verso la base del traliccio o nelle immediate vicinanze, devono essere realizzate una o più piattaforme schermanti di adeguate dimensioni per impedire l'irradiazione di questi segnali verso il basso.

### **Articolo 10**

#### **MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI**

1. Le modifiche agli impianti o apparati per tipo, modello o altro, dovranno osservare le seguenti procedure:

## COMUNE DI ILLASI

- a. le modifiche tecnologiche che non apportino variazioni al titolo concessionario e che prevedano riduzione del contributo dell'inquinamento elettromagnetico dovranno essere accompagnate da:
  - i. nuova relazione tecnica (nr. 3 copie);
  - ii. nuova valutazione previsionale comprendente anche il parere preventivo favorevole dell'ARPAV;
- b. le modifiche tecnologiche che comportino variazioni al titolo della concessione dovranno essere oggetto di nuova istanza per l'ottenimento del Permesso a costruire secondo quanto previsto dal presente regolamento.

### Articolo 11

#### VIGILANZA E CONTROLLI

1. Tutte le installazioni esistenti, compresi gli impianti installati nelle aree comunali limitrofe non dovranno **mai** superare i limiti di emissione previsti dalle normative statali e regionali vigenti.
2. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza possono essere svolte dal Dipartimento Provinciale dell'ARPAV oppure dall'ISPELS oppure da altri tecnici di fiducia incaricati dall'Amministrazione Comunale di Illasi.
3. Competono, inoltre, al Dipartimento provinciale dell'ARPAV le attività di controllo e vigilanza volte a verificare:
  - a. il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela;
  - b. il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.
4. In caso di dimostrabili problemi di salute dei cittadini di Illasi, il Sindaco dispone la tempestiva disattivazione dell'impianto, con provvedimento di urgenza e con spese a carico del gestore.
5. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza dei luoghi di lavoro attribuite agli organi del Servizio Sanitario Nazionale dalle normative vigenti.
6. La Giunta Comunale potrà indicare le priorità per l'effettuazione di campagne straordinarie di controllo.
7. Il gestore dell'impianto dovrà fornire all'Amministrazione Comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, copia delle misure relative all'emissione della SRB.

### Articolo 12

#### OBBLIGO DI RIPRISTINO

1. Il titolare del permesso a costruire, in considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la gestione della telefonia mobile, dovrà sottoscrivere, per gli impianti eventualmente da realizzare su proprietà del Comune, un atto unilaterale d'obbligo alla rimozione degli impianti e di tutte le eventuali pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro 90 giorni dalla scadenza della concessione ministeriale.
2. Qualora l'impianto sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria, il gestore subentrante dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, entro il termine di 10 giorni, l'avvenuto subentro.

## COMUNE DI ILLASI

3. Tale obbligo dovrà essere esteso anche nel caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida in modo autonomo di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

### **Articolo 13** **IMPIANTI PROVVISORI**

1. Per l'installazione di unità mobile per la telefonia mobile deve essere prodotta la medesima documentazione precisata per gli impianti fissi.
2. Il periodo di installazione di unità mobile sul suolo comunale è stabilita in un massimo di mesi 6 dalla data di avvenuta autorizzazione.

### **Articolo 14** **ONERE STRAORDINARIO**

1. In considerazione degli oneri che l'Amministrazione Comunale di Illasi dovrà sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l'informazione ai cittadini, a ciascuna concessione richiesta verrà applicato un onere straordinario di **Euro 5.000,00** (euro cinquemila/00) a titolo di contribuzione alle suddette spese.

### **Articolo 15** **RESPONSABILITÀ ED INADEMPIENZE**

1. Gli obblighi derivanti dall'osservanza del presente Regolamento sono a carico di chi ha richiesto il permesso a costruire, ovvero del responsabile dell'attività, ovvero del gestore dell'impianto.
2. Ogni gestore dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale di almeno Euro 15.500.000,00 (euro quindicimilionicinquecentomila/00) per una durata fino a 5 anni successivi alla disattivazione dell'impianto. Tale polizza dovrà essere consegnata in copia al Comune di Illasi all'atto della presentazione della documentazione di cui all'art. 5 del presente regolamento. La polizza non fa venire meno la responsabilità del gestore per danni causati dalla gestione degli impianti per importi ulteriori o emersi successivamente al sopraindicato termine di cinque anni.
3. Nel caso di accertamento di installazioni o di condizioni di esercizio non conformi alle norme del presente regolamento, il gestore dovrà tempestivamente provvedere alla disattivazione dell'impianto, con spese a proprio carico. Sarà cura dei competenti uffici dare comunicazione alle Autorità competenti. L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito della regolarizzazione da accertarsi a cura delle Autorità di controllo.



## COMUNE DI ILLASI

### **Articolo 16**

#### **LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI**

1. Sono individuati quali siti per l'installazione di nuove stazioni radio base per impianti di telefonia mobile le aree lungo il lato Ovest del torrente denominato "Progno di Illasi", all'interno del territorio comunale di Illasi, nel rispetto delle limitazioni e delle distanze previste nel presente regolamento.
2. Possono essere individuati siti alternativi a quelli indicati al punto precedente sulla base di una specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, qualora la nuova soluzione si dimostri rispettosa degli stessi criteri adottati per la delimitazione degli ambiti indicati al comma 1.

### **Articolo 17**

#### **ESECUTIVITÀ**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione del Consiglio comunale di Illasi.

### **Articolo 18**

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI**

1. Gli impianti per la telefonia mobile nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, di ogni disposizione normativa vigente in materia attualmente, alle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:
  - a) Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 "Norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";
  - b) Legge regionale del Veneto 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico e sanitaria della popolazione dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) Delibera di Giunta Regionale del Veneto del 29 dicembre 1998, n. 5268 di recepimento, all'interno della legge Regionale del Veneto 9 luglio 1993, n. 29, dei limiti di esposizione alle radiazioni non ionizzanti fissati dal Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381;
  - d) Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dall'esposizione ai campi elettrico, magnetici ed elettromagnetici";
  - e) Delibera della Giunta Regionale del Veneto del 22 giugno 2001, n. 1636 "Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti";
  - f) Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

### **Articolo 19**

#### **ABROGAZIONE**

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto, nonché quelle emanate con il "Regolamento comunale per l'installazione di stazioni di radio

## COMUNE DI ILLASI

base per telefonia mobile e per impianti radio televisivi”, approvato con delibera consiliare n. 169 del 29.11.2002.